



Ordinanza num. 66

Data adozione 20/12/2023

COMUNE DI RESANA

PROVINCIA DI TREVISO

Ordinanza Sindacale

Oggetto: ***DEROGA ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 49 DEL 2/10/2023 "MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA" PER LO SVOLGIMENTO DEI TRADIZIONALI FALO' DELL'EPIFANIA (PANEVIN)***

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 49 del 2/10/2023 con la quale sono state adottate misure per il miglioramento della qualità dell'aria;

Considerato che detta ordinanza vieta, per il periodo dal 3 ottobre 2023 al 30 aprile 2024, su tutto il territorio comunale, le combustioni all'aperto di residui vegetali, ad eccezione di quelle condotte per motivate esigenze fitosanitarie disposte dall'autorità preposta;

Dato atto che nell'Italia nord-orientale è viva la tradizione popolare derivante da riti purificativi e propiziatori diffusi in epoca pre-cristiana e rimasta intatta come rituale da svolgersi nella vigilia dell'Epifania denominata, nelle province di Treviso e Venezia, "panevin" e consistente nel bruciare grandi cataste di legna;

Considerato che i Panevin sono occasione di aggregazione per i cittadini e di memoria popolare e che l'Amministrazione comunale intende promuovere e sostenere questo tipo di manifestazioni;

Visto che in data 26/10/2023 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso previsto dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, nel corso del quale si è convenuto che il falò del Panevin rappresenta una consolidata tradizione popolare con una spiccata valenza sociale di aggregazione e collante delle società locali e, quindi, meritevole di essere salvaguardata, ma è stata anche manifestata la volontà di limitare gli eventi allo scopo di ridurre l'impatto delle combustioni sullo stato della qualità dell'aria, definendo alcune limitazioni;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di derogare al divieto di combustione di residui vegetali di cui all'ordinanza sindacale n. 49/2023 per permettere lo svolgimento del Panevin nel territorio comunale, con le seguenti limitazioni:

- è consentita l'accensione di un solo falò per ogni frazione del Comune. Le domande di accensione saranno accolte in ordine cronologico di presentazione;
- dimensioni della pira: massimo 4 metri di altezza e diametro alla base non superiore a 3 metri;
- il materiale da bruciare deve essere costituito da legna naturale, priva di trattamenti, accatastata e mantenuta il più possibile secca e asciutta, in modo da ridurre le emissioni di fumo. E' tassativamente vietato l'uso di materiali combustibili di altra natura, segnatamente plastica e gomma;
- gli eventi devono concludersi entro le ore 23.00;
- il fuoco dovrà essere estinto con acqua e non lasciato spegnere per mera mancanza di alimentazione;

Ricordato che i falò dovranno anche rispettare le prescrizioni impartite dalla Questura di Treviso con nota prot. 246 del 30/01/2013, qualora maggiormente stringenti;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. di derogare al divieto di combustione all'aperto di residui vegetali, di cui all'ordinanza sindacale n. 49 del 2/10/2023, per consentire l'accensione dei tradizionali falò del Panevin, con le seguenti limitazioni:
 - è consentita l'accensione di un solo falò per ogni frazione del Comune. Le domande di accensione saranno accolte in ordine cronologico di presentazione;
 - dimensioni della pira: massimo 4 metri di altezza e diametro alla base non superiore a tre metri;
 - il materiale da bruciare deve essere costituito da legna naturale, priva di trattamenti, accatastata e mantenuta il più possibile secca e asciutta, in modo da ridurre le emissioni di fumo. E' tassativamente vietato l'uso di materiali combustibili di altra natura, segnatamente plastica e gomma;
 - gli eventi devono concludersi entro le ore 23.00;
 - il fuoco dovrà essere estinto con acque e non lasciato spegnere per mera mancanza di alimentazione;
 - è vietata l'accensione dei falò nel caso in cui il territorio comunale dovesse ricadere in stato di allerta rossa, come definito dallo specifico bollettino rilasciato dall'Arpav;
2. di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica-Tutela Ambiente-Attività Produttive ogni attività opportuna o necessaria per l'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Le violazioni alle norme della presente ordinanza sono soggette all'applicazione delle sanzioni di cui all'ordinanza n. 49 del 2/10/2023.

Copia del presente provvedimento verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e nel sito internet comunale e inviata ai soggetti sottoelencati:

- Provincia di Treviso;
- ULSS2 Marca Trevigiana;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso;
- Comando Provinciale dei VV.F;
- Comando Carabinieri di Castelfranco Veneto;
- Polizia Locale;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco